



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA:00342960838 – TEL. (0941) 961060 – 961307 FAX (0941) 961041

Ordinanza N. 92 del 12 settembre 2013

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DELLA DETERMINA N. 42 DEL 03 GIUGNO 2011 INERENTE LA REVOCA ALLOGGIO POPOLARE N. 4 PAL. 10 di C/DA GRAZIA – VIA F. TRASSARI- NASO, ASSEGNATO A OLIVERI ROSALIA.**

## IL SINDACO

Premesso:

che a seguito della definizione del procedimento di verifica, mediante censimento eseguito dal Corpo di Polizia Municipale, dello “stato di fatto” (occupato/libero) degli immobili popolari esistenti nel Comune di Naso, è stato accertato che l'alloggio già assegnato alla Sig.ra Oliveri Rosalia deceduta in Milano il 10.12.2008 risultava da “lungo tempo chiuso”;

Che a causa dell'abbandono, il citato alloggio, è stato oggetto di reiterati tentativi di occupazione abusiva;

Che con propria determinazione n. 41 del 02/06/2011, poi rettificata per un mero errore materiale, col provvedimento n. 42 del 03/06/2011, è stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare pal. N. 10 int. n. 3 di C.da Grazia – via Francesco Trassari, già occupato dalla defunta Oliveri Rosalia e, dal suo decesso, detenuto senza titolo dagli eredi della medesima;

Che, con il citato provvedimento n. 42/2011, è stato intimato agli eredi della Sig.ra Oliveri di lasciare l'alloggio libero e sgombero da persone e/o cose e stabilito il termine di quindici giorni, dalla data della sua notifica agli eredi, per la consegna delle relative chiavi, con avvertimento che in caso di inadempienza l'ente avrebbe provveduto alla requisizione di tutti i beni mobili ed alla loro custodia presso strutture dell'Ente;

Che a seguito dell'avvenuta notifica, dell'atto amministrativo *de quo*, uno degli eredi della defunta Oliveri, in adempimento ai contenuti dell'ordinanza ha consegnato le chiavi dell'alloggio in questione ma nel medesimo giorno il coerede Sig. O. G. ...omissis.....ha rappresentato la necessità di riottenere le chiavi dell'alloggio allo scopo di liberarlo dalle masserizie e dalle suppellettili;

Che il predetto, ottenute le chiavi a seguito di disposizione sindacale di data 18/06/2011, le ha sottratte definitivamente, ignorando la prescrizione contenuta nella citata disposizione che prevedeva la restituzione delle chiavi entro il giorno 03 luglio 2011 ovvero entro 15 gg. dalla notifica della determina n. 42/2011;

Che le azioni poste in essere sono state denunciate, dal Sindaco di Naso, alla Procura della Repubblica di Patti, la quale ha disposto il rinvio a giudizio di O. G. ....omissis...;

Che il sig. O. G. ha proposto ricorso straordinario al Presidente Regione Sicilia, avverso la determina di revoca dell'alloggio, notificando il medesimo atto d'impugnazione pure al Comune di Naso in data 04/07/2011;

Che l'Ente, pur in presenza di una crescente domanda di alloggi di edilizia popolare da parte di nuclei familiari e soggetti con grave disagio sociale ed economico, sino ad oggi ha sempre cercato di non proseguire la procedura di recupero coattivo dell'alloggio *de quo*;

Che, comunque, è stato accertato, con ripetuti accessi da parte della polizia municipale che l'alloggio è sempre rimasto chiuso e solo "*occasionalmente il sig. O. G. vi si reca, senza mai dimorarvi*";

Che lo stesso insiste pervicacemente in tale comportamento, pur diffidato anche dell'IACP al rilascio dell'alloggio, con raccomandata del 19 febbraio 2013 prot. 2345, inoltrata anche a questo Ente per debita conoscenza;

Che con relazione socio – ambientale datata 29/07/2013 prot. 9551, l'assistente sociale del Comune di Naso, d.ssa Stefania Brucculeri, ha rappresentato una condizione di grave indigenza nella quale è costretto a vivere un nucleo familiare ove sono presenti quattro minori di cui uno neonato, elencando con dovizia di particolari la inadeguatezza della casa ove si trova a vivere tale nucleo familiare e richiedendo, con carattere d'urgenza, una soluzione abitativa alternativa, stante che la predetta famiglia si troverebbe ad affrontare il periodo invernale in una casa assolutamente non idonea;

Che la famiglia in questione, invero, ha presentato istanza per l'assegnazione di un alloggio popolare già dal 03/05/2010, reiterando la richiesta con sempre più pressante veemenza in data 05/05/2011, 26/09/2011 ed infine in data 11/03/2013;

Che nelle sopra menzionate istanze si evidenziava, in maniera circostanziata, un grave stato di necessità conseguente ad una situazione di indigenza e la sostanziale inagibilità dei locali occupati dal nucleo familiare che consta di sei persone, delle quali quattro sono bambini in età pediatrica;

Considerato che la mancanza di un alloggio idoneo costituisce un'ipotesi di lesione indiretta dell'integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rientra fra quelli primari della persona, *ex art. 2 della Costituzione*;

Ritenuto, di dover provvedere con urgenza alla sistemazione del predetto nucleo familiare garantendo, ove possibile, il suo diritto sociale ad una abitazione, stante che tale diritto si colloca fra quelli inviolabili dell'essere umano e, quindi deve essere adeguatamente e concretamente tutelato;

Ravvisata la necessità di procedere con estrema urgenza, in sostituzione dell'obbligato inadempiente, a sgomberare e rendere libero l'alloggio popolare di cui alla palazzina 10 interno 3 di c.da Grazia – Via F. Trassari, anche attraverso accesso forzato al suo interno, qualora l'obbligato persistesse nel rifiuto di consegnare le relative chiavi;

Vista la nota racc. a.r. prot. n. 11172 del 09/09/2013 con la quale è stata data comunicazione al signor O. G. di avvio del procedimento di recupero coattivo dell'alloggio, ai sensi dall'art.9 della l.r. n. 10/91, come integrato dall'art. 23 comma 1 lett. d) l.r. n. 17/04;

Preso atto che l'alloggio popolare in questione è divenuto di proprietà del Comune di Naso giusto verbale di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili, redatto dai rappresentanti dell'Agenzia del Demanio, dell'IACP di Messina e del Comune di Naso in data 01/07/2013, *ex comma 6 art. 27 del d.l.06/12/2011*;

visto l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);

vista la legge regionale 09/05/86 n. 22;

visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del d. lgs. n. 267/00, i quali disciplinano le competenze per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

vista la L.R. 2/1/1979 n° 1 ed in particolare l'art. 17;

visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

**ORDINA**

1. Per i motivi esposti in premessa, che si intendono riportati e trascritti, di reiterare la revoca, della precedente assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato all'interno della palazzina 10 interno 3 di C.da Grazia – Via F. Trassari, come da determinazione n. 41 del 02/06/2011, poi rettificata per un mero errore materiale, col provvedimento n. 42 del 03/06/2011, con le quali è stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio popolare pal. N. 10 int. n.3 di C.da Grazia – via Francesco Trassari, già occupato dalla defunta Oliveri Rosalia e, dal suo decesso, detenuto senza titolo da uno degli eredi sig. O. G. ...omissis...
2. Di procedere d'ufficio, **decorsi giorni quindici** dalla notifica a mezzo raccomandata della presente ordinanza al sig O. G. ....omissis... , allo sgombero dei locali inerenti l'alloggio popolare *de quo*, occupato senza titolo dal medesimo.
3. Di provvedere all'asporto, al deposito all'interno dei magazzini comunali ed alla custodia dei beni mobili oggetto di sgombero coatto, imputando tutte le spese a carico del sig. O. G., con ulteriore avvertimento che il deposito dei beni, avrà durata di 6 (sei) mesi, trascorso il quale senza che i beni siano ritirati, previo ultimo avviso all'interessato, a mezzo di raccomandata A.R. si procederà, in difetto, alla vendita degli stessi o alla loro distruzione, se non vendibili.
4. Alla Polizia Municipale nonché al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di organizzare l'assistenza alle procedure di accesso all'interno dell'alloggio, stante che l'obbligato non ha consegnato le relative chiavi.
5. Di dare mandato al competente ufficio tecnico comunale, decorsi i termini di cui al precedente punto 2), per la cura di tutte le incombenze finalizzate all'immissione in possesso dell'Ente del sopraccitato alloggio in luogo dell'obbligato inadempiente Sig. O. G. ....omissis....., procedendo preventivamente a redazione di dettagliato inventario e successivamente provvedendo all'asporto ed al deposito all'interno dell'autoparco comunale dei beni mobili oggetto di prelevamento coatto.
6. Disporre la custodia dei sopraccitati beni mobili, per la durata di 6 (sei) mesi, decorsi i quali senza che il proprietario abbia provveduto al loro ritiro, previo ultimo avviso a mezzo di raccomandata A.R., si procederà, in difetto, alla loro vendita o distruzione se non vendibili.
7. Di quantificare infine, con esattezza, tutte le spese scaturenti dalle incombenze *de quibus*, le quali dovranno essere poste a carico del sig. O. G. con modalità di recupero anche forzoso.
8. Di assegnare, in via provvisoria e contingente, alla Sig.ra Foti Cuzzola Veronica Carola Maria nata a Tortorici il 13/07/1981 e residente in Naso – c.da Feudo n. 51, coniuge di Calìo Basilio e madre di quattro figli minori, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, ubicato all'interno della palazzina 10 interno 3 di C.da Grazia – Via F. Trassari.

## **DISPONE**

Di notificare il presente provvedimento:

- Al sig. O. G. ...omissis....
- Alla sig.ra Foti Cuzzola Veronica Carola Maria nata a Tortorici il 13/07/1981 residente in c.da Feudo n. 51 – 98074 Naso.

Che copia della presente sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Messina
- Alla stazione Carabinieri di Naso
- All'Area Tecnica

- All'Ufficio di Polizia Municipale
- all'Area Amministrativa

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità solo per la parte non contrastante con la violazione dei dati sensibili tutelati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR di Catania entro 60 gg.;

Ricorso straordinario al Presidente Regione Sicilia entro 120 giorni.

I superiori termini decorrono dalla data di notificazione ovvero dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 12 settembre 2013

IL SINDACO  
f.to Avv. Daniele Letizia